

GIUSTIZIA CIVILE: Impugnazioni civili – Revocazione – Sentenze della Corte di Cassazione – Errore ex art. 395, n. 4 del Cpc – Necessità – Errore nella interpretazione degli atti di causa – Esclusione.

Cass. civ., Sez. III, 23 gennaio 2023, n. 2009

in *Guida al Diritto*, 20, 2023, pag. 97

“[...] l'istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato.

L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, semprechè la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione.

L'errore che si sia determinato nella interpretazione degli atti di causa e nella valutazione dei loro effetti integra, infatti, un errore di giudizio e non già un errore nella percezione di atti e fatti rilevanti per la formazione del primo, per cui ogni qualvolta nella decisione assunta da questa Corte di legittimità si affermi che l'atto di impugnazione sia stato esaminato e che in esso sia o non sia contenuta una censura o la censura si atteggi in un certo modo anzichè in un altro, l'eventuale errore che si abbia a commettere in siffatto ambito non appartiene alla tipologia dell'errore di percezione, ma a quella di un errore di valutazione, insindacabile ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4.

In altri termini, va ribadito che si colloca fuori del perimetro dell'errore revocatorio la denuncia di un errato apprezzamento, da parte della Corte, di un motivo di ricorso, qualificando come errore di percezione degli atti di causa un eventuale errore di valutazione sulla portata della doglianza svolta con l'originario ricorso [...].”

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele - Presidente -

Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere -

Dott. VINCENTI Enzo - rel. Consigliere -
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere -
Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 27713/2019 R.G. proposto da:

A.A., B.B., C.C., elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 5, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ARIETA, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati GUGLIELMO GUERRA, e GIAN FRANCO RICCI ALBERGOTTI;

- ricorrenti -

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI Spa , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GOLAMETTO 2, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO ROMAGNOLI, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

nonchè contro

D.D., HERA Spa ;

- intimati -

avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 5831/2019 depositata il 28/02/2019;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21/12/2022 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito l'Avvocato GIANFRANCO RICCI ALBERGOTTI;

udito l'Avvocato PILADE PERROTTI, per delega orale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TRONCONE FULVIO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. - La Corte di appello di Bologna, con sentenza resa pubblica il 13 gennaio 2016, accogliendo l'appello incidentale proposto da D.D., dalla Hera Spa e dalla UGF Assicurazioni Spa e riformando in parte la sentenza di primo grado, dichiarò che il D.D. non aveva avuto alcuna responsabilità per la causazione del sinistro stradale in danno di A.A., con conseguenze pregiudizievoli anche per i genitori B.B. e C.C., revocando la condanna degli appellanti incidentali al pagamento del risarcimento del danno pronunciata dal primo giudice in favore degli attori.

1.1. - La Corte felsinea ritenne, in particolare, che il sinistro - verificatosi in (Omissis) - era da addebitarsi ad esclusiva responsabilità del conducente di un'autovettura antagonista, rimasto ignoto per essersi dato alla fuga nell'immediatezza dei fatti (ragione per cui il Fondo di garanzia per le Vittime della Strada, per mezzo della Fondiaria Sai Spa , aveva versato l'intero massimale assicurativo in favore dei danneggiati), il quale aveva costretto A.A., alla guida del ciclomotore di proprietà del padre B.B., ad una manovra di emergenza e tale da venire a collisione (riportando gravissime lesioni) con l'Autocarro - di proprietà dell'Hera Spa , assicurato dalla UGF Spa e svolgente il servizio di rimozione dei rifiuti - il cui conducente, D.D., aveva correttamente provveduto ad accostarlo alle automobili in sosta in prossimità dei cassonetti dei rifiuti da svuotare.

2. - Per la cassazione di tale sentenza proponevano ricorso, affidato a quattro motivi illustrati da memoria, A.A., B.B. e C.C..

La UnipolSai Spa (già UGF Assicurazioni Spa) resisteva con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale sulla base di un solo motivo; rimanevano soltanto intimati D.D., la Hera Spa e la Fondiaria Sai Spa , quale impresa designata dal F.G.V.S. 2.1. - Con ordinanza n. 5831 del 28 febbraio 2019, questa Corte, Terza sezione civile, dichiarava inammissibile il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento dei restanti motivi del medesimo ricorso e dell'unico motivo del ricorso incidentale.

2.1.1. - Per quanto ancora rileva in questa sede, il Collegio osservava che il primo motivo di ricorso deduceva, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 2054 e 2043 c.c., degli artt. 40 e 41 c.p., nonché degli artt. 140, 157, 158, 151, lett. p-septies C.d.S. e art. 11 reg. att. C.d.S., "per avere la corte territoriale erroneamente escluso alcuna rilevanza causale del comportamento stradale del conducente l'autocarro impegnato nel servizio di rimozione dei rifiuti dalla strada, in contrasto con i contenuti delle risultanze istruttorie analiticamente richiamate il ricorso, dei quali era emerso che detto conducente aveva imprudentemente arrestato il proprio mezzo al centro della carreggiata, senza rendere nota la propria posizione attraverso l'uso delle segnalazioni luminose, sì da porsi come causa determinante delle specifiche modalità del sinistro stradale dedotto in giudizio così come in concreto verificatosi".

A fronte di ciò, questa Corte riteneva che i ricorrenti non avessero denunciato "l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate", ma "un'erronea ricognizione... della fattispecie concreta mezzo delle risultanze di causa", quale operazione riconducibile "alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censure è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione". Nè le critiche mosse con il ricorso atenevano ad un vizio di "sussunzione giuridica di un fatto in sè controverso", giacchè insistevano "propriamente... nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa rispetto a quanto operato dal giudice a quo".

In particolare, argomentava ancora la Terza Sezione, "al di là del formale richiamo... al vizio di violazione e di falsa applicazione di legge, l'ubi consistam delle censure" era da "individuarsi nella negata congruità dell'interpretazione fornita dalla Corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti e dei fatti di causa in relazione al punto concernente la ricostruzione del nesso di causalità tra i danni denunciati dai ricorrenti e l'asserito fatto illecito ascritto la responsabilità delle controparti".

Veniva, dunque, in rilievo una "erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa": quindi, "una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe in corso il provvedimento impugnato".

Di qui, chiosava il Collegio, l'inammissibilità del motivo di impugnazione (che assorbiva ogni altra censura, in via principale e in via incidentale), "non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi... non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti ai fini del controllo nella legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti".

3. - Avverso tale decisione A.A., B.B. e C.C. hanno proposto ricorso per revocazione ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4.

Resiste con controricorso la UnipolSai Assicurazioni Spa (già UGF Spa e già Fondiaria Spa), mentre non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati D.D. e la Hera Spa I ricorrenti hanno depositato memoria in prossimità dell'udienza del 26 ottobre 2022.

La causa è stata, poi, rinviata e, quindi, discussa alla pubblica udienza del 21 dicembre 2022.

Motivi della decisione

1. - Con un unico motivo rescindente (cui si fa seguire l'esposizione delle censure dichiarate assorbite dalla decisione impugnata in questa sede), i ricorrenti invocano, ai sensi degli art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, la revocazione dell'ordinanza n. 5831/2019 della Terza Sezione civile di questa Corte per aver essa "ritenuto... la sussistenza di una circostanza di fatto, la cui verità risultava incontrastabilmente esclusa dagli atti di causa".

La doglianza muove dalla ricognizione delle censure veicolate con il primo motivo di ricorso deciso dall'ordinanza n. 5381/2019, ponendo in rilievo, per un verso, quali fossero i termini della dedotta violazione di legge (e, in particolare, dell'art. 2054 c.c., per carente accertamento, da parte del giudice di appello, sulla condotta del D.D., ossia se avesse o meno "fatto tutto il possibile per evitare il danno", nonchè dell'art. 2043 c.c., non vendo il medesimo giudice considerato la "sussistenza della prova della... evidente responsabilità" del medesimo D.D.) e, per altro verso, mettendo in evidenza le circostanze di

fatto in forza delle quali la Corte felsinea sarebbe dovuta giungere al giudizio di responsabilità nei confronti del conducente l'autocarro (mancata messa in funzione delle luci lampeggianti e dei dispositivi sonori; posizione anomala del mezzo sulla corsia di marcia).

Di qui, pertanto, la censura ai sensi dell'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, avendo la decisione impugnata erroneamente reputato che il motivo di ricorso proponesse una doglianza ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., anzichè del n. 3 della medesima disposizione, non avendo questa Corte "colto il senso del ricorso", che non denunciava "un'erronea ricostruzione dei fatti di causa da parte della Corte d'appello, giacchè i fatti sono quelli descritti nella sentenza di quest'ultima e sono da considerarsi pacifici", bensì proprio "la violazione di norme di diritto", ossia dell'art. 2054 c.c. e dell'art. 2043 c.c. in forza dei fatti accertati dal giudice di merito, censurandone l'erronea applicazione della norma giuridica.

L'ordinanza n. 5381/2019 sarebbe, quindi, incorsa in un errore di fatto revocatorio e ciò in quanto avrebbe "ritenuto sussistente una circostanza di fatto incontrovertibilmente esclusa: e cioè che il ricorso contenesse una contestazione della ricostruzione del fatto effettuata dalla Corte d'appello, mentre invece dal tenore dello stesso appariva evidente che la contestazione dedotta dai ricorrenti era inerente esclusivamente alla premessa maggiore, cioè alla violazione di diritto".

2. - Il motivo è (manifestamente) inammissibile, con ciò rimanendo assorbito l'esame sulle censure di carattere rescissorio (delle quali, pertanto, il Collegio è esentato dall'illustrarne i contenuti).

2.1. - E' diritto vivente (tra le molte: Cass. n. 3494/2013; Cass. n. 442/2018; Cass., S.U., n. 31302/2019; Cass. n. 16439/2021) che l'istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato.

L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, semprechè la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione.

L'errore che si sia determinato nella interpretazione degli atti di causa e nella valutazione dei loro effetti integra, infatti, un errore di giudizio e non già un errore nella percezione di atti e fatti rilevanti per la formazione del primo, per cui ogni qualvolta nella decisione assunta da questa Corte di legittimità si affermi che l'atto di impugnazione sia stato esaminato e che in esso sia o non sia contenuta una censura o la censura si atteggi in un certo modo anzichè in un altro, l'eventuale errore che si abbia a commettere

in siffatto ambito non appartiene alla tipologia dell'errore di percezione, ma a quella di un errore di valutazione, insindacabile ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4.

In altri termini, va ribadito che si colloca fuori del perimetro dell'errore revocatorio la denuncia di un errato apprezzamento, da parte della Corte, di un motivo di ricorso, qualificando come errore di percezione degli atti di causa un eventuale errore di valutazione sulla portata della doglianza svolta con l'originario ricorso.

In tal caso, è palese che la censura venga a prospettare un errore di giudizio, ossia un errore che attiene all'interpretazione dei contenuti espositivi degli atti processuali e, dunque, ad attività eminentemente valutativa e giammai ad un errore di mera percezione (o ad una svista materiale) sull'esistenza o sull'inesistenza di un fatto (tra le altre, Cass., S.U., n. 13181/2013; Cass. n. 14937/2017; Cass. n. 10184/2018; Cass. n. 14950/2022).

2.2. - La doglianza dei ricorrenti si appunta - come tra Spa re in modo evidente dalla sintesi innanzi riportata (cfr. pp. 17/25 del ricorso) - sulla interpretazione del motivo di ricorso che questa Corte, con l'ordinanza qui impugnata, ha incentrato sulla sostanza delle censure mosse alla sentenza di appello (cfr. sintesi al p. 2.1. dei "Fatti di causa" e pp. 7/8 dell'ordinanza citata), così da ritenere quale di esse fosse l'effettivo orientamento e, dunque, il tipo di sindacato che le doglianze medesime implicavano.

Si tratta, pertanto, di attività affatto valutativa, esprimente un giudizio sul tenore dell'impugnazione che - quand'anche, in via di mera ipotesi, fosse errata - non potrebbe mai integrare il paradigma dell'errore di fatto revocatorio.

3. - Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e i ricorrenti condannati al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo.

Non occorre provvedere sulla regolamentazione delle spese nei confronti delle parti rimaste soltanto intimite.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.200,00, per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte Suprema di cassazione, il 21 dicembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2023